

**Penale Sent. Sez. 7 Num. 14281 Anno 2018**

**Presidente: PICCIALLI PATRIZIA**

**Relatore: PAVICH GIUSEPPE**

**Data Udiienza: 21/02/2018**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

LICITRA GAETANO GIANCARLO nato il 27/07/1979 a CATANIA

avverso la sentenza del 18/05/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE

dato avviso al e parti;

sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

## RITENUTO IN FATTO

1. Gaetano Giancarlo Licitra, per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Firenze, in data 18 maggio 2017, ha parzialmente riformato (unicamente in punto di trattamento sanzionatorio) la sentenza con cui il Tribunale di Pisa, il 23 maggio 2014, lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di guida in stato d'ebbrezza, commesso in Vecchiano il 30 agosto 2012.

Nel primo dei due motivi di ricorso, l'esponente eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato. Nel secondo motivi denuncia violazione di legge in riferimento alla qualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 186, comma 2, lettera C, Cod. Strada, sebbene la seconda delle due misurazioni etilometri che fosse pari, e non superiore, a g/l 1,50.

2. Il ricorso non è inammissibile, ed anzi il secondo motivo è fondato.

Va infatti osservato che, ai fini del superamento delle soglie di punibilità stabilite dall'art. 186, comma secondo, cod. strada, assumono rilievo anche i valori centesimali: in una recente sentenza (Sez. 4, n. 5611 del 16/10/2013 - dep. 2014, Ferrari, Rv. 258426), la Suprema Corte ha stabilito che, in presenza del rilievo di un tasso alcolemico pari nelle due prove, rispettivamente, a 1,61 e 1,51, ossia superiore al valore soglia di 1,5 g./l., è configurabile la fattispecie di cui alla lettera c) del citato art. 186 (in senso conforme vds. Sez. 4, Sentenza n. 38409 del 07/03/2013, Roscioli, Rv. 257571; Sez. 4, Sentenza n. 32055 del 07/07/2010, Fioretto, Rv. 248200). Poiché nella specie non è stato superato il valore soglia di g/l 1,50, la fattispecie non poteva essere inquadrata nella fascia di maggiore gravità di cui alla lettera c) dell'art. 186, comma 2, Cod. Strada.

3. Ma poiché il reato contravvenzionale è stato commesso il 30 agosto 2012 e non risultano in atti periodi sospensivi del termine di prescrizione, quest'ultimo deve intendersi spirato il 30 agosto 2017. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

Ai sensi dell'art. 224, Cod. Strada (nel testo vigente a decorrere dal 13 agosto 2010, in conseguenza dell'entrata in vigore della legge n. 120/2010) ed in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, si dispone la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia della sentenza al Prefetto di Pisa per quanto di competenza.



**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata perché il reato é estinto per prescrizione.

Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria copia della sentenza al Prefetto di Pisa per quanto di competenza.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2018.